CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

# Art. 88 codice privacy

## Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice in materia di protezione dei dati personali |
| Estremi | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
| Parte | II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento |
| Titolo | V — Trattamento di dati personali in ambito sanitario |
| Capo | IV — Prescrizioni mediche |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-88-medicinali-non-a-carico-del-servizio-sanitario-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it